



COMUNE DI ROCCA VIGNALE

C.A.P. 17017 - Provincia di Savona

Tel. 019 564103 – Fax 019 564730

C.F. e P. IVA 00341340099

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE PER
DISGELO STRADALE CON FORNITURA A CARICO DELL'IMPRESA E
N. 1 PASSATA PER SFALCIO ERBA IN FREGIO ALLA VIABILITA'
COMUNALE PER LE STAGIONI 2026/2027 – 2027/2028 -
2028/2029 CON OPZIONE DI RINNOVO PER TRE ULTERIORI
ANNUALITA'.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rocca Vignale, Agosto 2026

Il Responsabile del Procedimento

Dott. FALCO Renato

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di sgombero neve e spargimento sale per disgelo stradale con mezzi meccanici specializzati con fornitura a carico dell'impresa, da eseguirsi mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza, sulle strade del Comune di Roccavignale indicate nelle planimetrie e per gli itinerari previsti a progetto.

L'appalto comprende, altresì, l'esecuzione di n. 1 passata annuale per lo sfalcio dell'erba in fregio alla viabilità comunale, da effettuarsi lungo le strade comunali individuate dall'Amministrazione (come da planimetria allegata) nel periodo e secondo le modalità che saranno indicate dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, di cui all'articolo 50 del D.Lgs 36/2023.

Obiettivo prioritario del servizio invernale è quello di garantire la transitabilità in sicurezza della maggiore sezione possibile di piattaforma stradale in relazione ad intensità e durata della precipitazione, liberando progressivamente la carreggiata stradale fino alla completa asportazione del manto nevoso depositato. La priorità dovrà essere data alle strade dei centri abitati (indicate nella planimetria allegata con il colore rosso) e a fine percorso o al raggiungimento di uno spessore del manto nevoso di 25 cm dovranno essere sgomberate le strade periferiche e secondarie (indicate nella planimetria allegata in colore giallo).

Il servizio sgombero neve dovrà iniziare appena il manto nevoso avrà raggiunto i 3 (tre) cm. di spessore. Il servizio spandimento sale sarà attivato:

- **in assenza di precipitazioni nevose** in previsione di situazioni meteorologiche di discesa di temperatura che con la presenza di umidità rende probabile la formazione di ghiaccio;

- **comunque a seguito o in anticipo alle precipitazioni nevose** al fine di mantenere la situazione di percorribilità stradale.

Al fine di ottenere il maggior rendimento del servizio, vale il principio generale che le attività di spargimento materiale antighiaccio sono effettuate coordinandosi con il Responsabile dell'esecuzione del contratto o suo incaricato.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata contrattuale del servizio, decorrente dalla data di stipula del contratto, è stabilita per le stagioni 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, con possibilità di rinnovo per tre ulteriori annualità.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per le annualità 2029/2030, 2030/2031 e 2031/2032, comunicandola all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza. L'appaltatore dovrà provvedere a rispondere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della proposta. In caso di mancata risposta o mancato accordo, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento del servizio.

Il rinnovo sarà concesso, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del presente appalto.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 60 Dlgs n. 36/2023 e dell'allegato II.2 bis i prezzi contrattuali del servizio di spazzamento neve sono soggetti a revisione periodica. Il meccanismo si

attiva in modo automatico a cura della Stazione Appaltante. Non è necessaria alcuna domanda o istanza da parte dell'Appaltatore.

La misura della variazione dei prezzi è calcolata esclusivamente sulla base dell'Indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, relativo al mese di riferimento. Se la variazione dell'indice supera la soglia del 5%, l'adeguamento economico viene riconosciuto solo per le prestazioni ancora da eseguire. Il calcolo copre l'80% del valore eccedente la soglia del 5%.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione del servizio, riferito a ciascuna annualità contrattuale, è stabilito in € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre IVA di legge, così suddiviso:

- € 33.500,00 quale importo soggetto a ribasso d'asta;
- € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo relativo al periodo contrattuale di tre annualità è pertanto pari ad € 105.000,00 oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo per ulteriori tre annualità prevista all'articolo 2 del presente Capitolato, è pari ad € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), oltre IVA.

Il corrispettivo sarà liquidato secondo le modalità stabilite nel contratto e negli articoli successivi del presente Capitolato.

ARTICOLO 4 - SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà affidato attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 36/2023 e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così ripartita:

- 80 punti offerta tecnica;
- 20 punti offerta economica.

Per la partecipazione alla gara, le imprese - in forma singola od associata – devono produrre:

1) dichiarazione di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) con l'indicazione di:

- natura giuridica
- denominazione
- sede legale
- data inizio attività
- oggetto attività
- dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
- codice fiscale
- partita I.V.A.;

2) dichiarazione di disporre dei mezzi e le attrezzature previsti necessari per l'espletamento del servizio secondo quanto previsto dal Capitolato;

3) dichiarazione di aver conseguito un fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizi di sgombero neve), maturato nei tre migliori anni degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, per un importo complessivo almeno pari agli importi massimi forfettari previsti per l'appalto. Il requisito può essere comprovato anche mediante fatturato conseguito nello svolgimento di servizi analoghi affidati da soggetti privati.

4) dichiarazione di aver eseguito nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione della gara di almeno 1 contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di procedura di gara, in favore di Enti pubblici e/o privati;

5) dichiarazione di subappalto qualora si intenda subappaltare entro i limiti di legge;

6) dichiarazione di assumere l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell'offerta e di accettare tutte le condizioni del presente capitolato, avendo preso cognizione completa delle strade oggetto dell'appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto;

7) dichiarazione di essere disponibili ad iniziare l'esecuzione del contratto anche in pendenza di stipulazione.

I requisiti di cui ai precedenti punti 2) 3) 6) devono essere comprovati entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. L'appaltatore dovrà trasmettere l'elenco dei mezzi che verranno idoneamente impiegati per lo svolgimento del servizio, corredato di copia della carta di circolazione e relativa polizza assicurativa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito indicato al punto 1) dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; i requisiti indicati ai punti 2) e 3) potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Le ditte concorrenti dovranno, inoltre, assolvere ad ogni eventuale ulteriore onere e/o adempimento previsto dal bando di gara.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. L'ordine di immediato inizio del servizio può essere impartito subito dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E TEMPISTICHE DI PAGAMENTO

L'appalto verrà liquidato a corpo e per l'intero importo contrattuale qualora durante l'annualità si verificassero almeno 8 eventi nevosi che si devono verificare in cinque giornate diverse che determinino l'utilizzo dei mezzi di sgombero neve.

Ai fini della determinazione di tali giornate si terrà conto, oltre che delle corse di cui al paragrafo precedente, anche delle allerte gialle emanate dalla società Autostrade TO – SV.

Qualora per ciascuna annualità non si verificassero tale numero minimo di corse, il decremento contrattuale sarà pari al 30 %.

Nell'importo contrattuale di cui all'articolo 3 è altresì compreso l'onere per il fermo macchina dei mezzi che devono restare a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Obblighi di tracciabilità

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Devono essere comunicate al Comune le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato, entro 7 gg. dall'accensione o, nel caso di conto già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e il Comune può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura.

ARTICOLO 6 - SICUREZZA

La Ditta appaltatrice è obbligata all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. E' fatto obbligo per la ditta appaltatrice di acquisire al momento della consegna dell'appalto il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 D.lgs 81/2008, oltre alla dichiarazione di aver adempiuto tutti gli obblighi imposti dal predetto decreto oppure, in caso di aziende che occupano fino a 10 addetti l'autocertificazione di cui all'art. 29 comma 5 D.lgs 81/2008.

L'impresa come detto dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi idonei atti a garantire la massima sicurezza durante il servizio; dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire l'incolumità delle persone terze e delle cose, nel rispetto anche di quanto previsto dal Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. 81/2008, tutto il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Impresa assuntrice solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni o danni a terzi di qualsiasi genere causati dalla stessa nell'espletamento del servizio in oggetto.

ARTICOLO 7 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto l'operatore economico è tenuto al rispetto, per quanto applicabili alle attività oggetto del servizio, dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, n. 63, recante i "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 4 aprile 2020, nonché della normativa ambientale vigente applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'operatore economico dovrà pertanto eseguire le attività di propria competenza adottando modalità operative e organizzative finalizzate a ridurre gli impatti ambientali connessi all'esecuzione del servizio, nel rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti C.A.M. applicabili alle prestazioni di

sfalcio dell'erba e alle attività connesse alla gestione della vegetazione in fregio alla viabilità comunale.

In particolare, nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore economico dovrà privilegiare, ove tecnicamente possibile, l'impiego di attrezzature e mezzi a ridotto impatto ambientale, nonché adottare idonee modalità di gestione e conferimento dei materiali e dei residui derivanti dalle attività di sfalcio, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale.

L'operatore economico è altresì tenuto a garantire la corretta gestione dei materiali, dei prodotti e delle eventuali sostanze utilizzate nell'esecuzione del servizio, evitando dispersioni nell'ambiente e adottando tutte le misure necessarie a prevenire forme di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria.

Il rispetto dei C.A.M. costituisce obbligo contrattuale per l'operatore economico, limitatamente alle prescrizioni effettivamente applicabili alle prestazioni oggetto del presente appalto. La Stazione Appaltante potrà richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle prescrizioni ambientali previste dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.

Resta fermo l'obbligo dell'operatore economico di rispettare ogni ulteriore disposizione normativa in materia di tutela ambientale, gestione dei rifiuti, emissioni, sicurezza e utilizzo delle attrezzature, vigente durante l'intera durata dell'appalto.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente capitolato nonché dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, dalla Stazione Appaltante, da terzi o da cose, sia di proprietà della stazione appaltante che di terzi, dipendenti dall'esecuzione del servizio e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone che lo rappresentano.

L'appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopraesposti, dell'attività e del comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. L'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante l'esecuzione del contratto. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad evitare di arrecare danni al committente o a terzi ed è comunque tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne il Comune ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ARTICOLO 9 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

Conseguentemente all'aggiudicazione il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà alla consegna del servizio mediante apposito verbale sottoscritto dall'aggiudicatario.

Il verbale è firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia né sarà rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

L'appalto decorre dal 1 novembre al 30 aprile di ogni annualità come da verbale di avvio dell'esecuzione del servizio relativo allo sgombero neve ed allo spargimento del materiale antighiaccio.

Per quanto riguarda il servizio di taglio dell'erba, il Comune annualmente entro il mese di Maggio determinerà il periodo in cui dovrà avvenire tale attività tra il 1 Giugno ed il 30 Agosto.

Il Comune si riserva di frazionare tale taglio, seppur mantenendo l'unicità dello stesso, in parti di territorio con periodo diversi di intervento.

Non appena ricevuta la consegna, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi e per garantire la transitabilità sulle strade oggetto del contratto in condizioni di sicurezza.

Le attività previste devono essere normalmente svolte in modo continuativo per il periodo d'appalto in orario diurno, notturno e nei giorni feriali e festivi.

Qualora si presentino ragioni di urgenza, il Direttore dell'esecuzione potrà procedere alla aggiudicazione definitiva anche in pendenza della stipula del contratto.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'impresa appaltatrice assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dall'appalto e dal capitolato, e dovrà dimostrare di avere la proprietà e/o la disponibilità anche a nolo, comunque secondo la legge, di tutti i mezzi necessari al corretto espletamento del servizio relativo, fornendo alla Stazione Appaltante l'elenco dei mezzi impiegabili, copia dei libretti di circolazione, delle relative polizze assicurative e dei versamenti annuali dei premi debitamente quietanzati.

In via contestuale dovrà indicare il nominativo del responsabile della ditta, sempre reperibile, con relativo recapito telefonico.

ARTICOLO 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà e il diritto di svolgere, in qualunque momento, verifiche e controlli a campione sulla regolare esecuzione del servizio con il proprio personale; il personale stesso dovrà far risultare l'ora, le circostanze e le risultanze del controllo effettuato.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia o che potranno venire emanati dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto.

Dovrà essere scrupolosamente osservata la normativa in materia di prevenzione degli infortuni, ed in particolare:

- Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Le norme di legge comprese nel Codice della Strada;
- I Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Polizia Rurale.

L'Impresa è inoltre responsabile dei danni civili e penali arrecati a terzi, sia dai propri mezzi meccanici, che dai propri dipendenti; pertanto nessuna responsabilità è da attribuire al Comune per danni derivati dall'espletamento del servizio.

Agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni è necessario che tutti gli addetti, siano in regola, con gli adempimenti assicurativi.

La ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto. Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati alla Direzione del servizio e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della ditta appaltante, in difetto il Direttore dell'esecuzione del contratto quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, trattenendo tale importo dalle somme dovute per i lavori eseguiti. Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali di cui all'articolo successivo saranno comunicati per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto all'impresa aggiudicataria che avrà tre giorni di tempo per contro-dedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i lavori eseguiti gli importi per danni e/o penalità.

A tal fine, per tutelare la Stazione Appaltante da eventuali danni provocati a terzi (RCT) dai lavori oggetto del presente capitolato, l'Impresa Aggiudicataria dovrà produrre idonea documentazione provante la stipula di un contratto di assicurazione per "responsabilità civile terzi" con almeno i seguenti massimali:

Per sinistro 2.500.000,00 euro;

Per danni a persone 1.500.000,00 euro;

Per danni a cose ed animali 1.000.000,00 euro.

La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell'appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore. Eventuali danni che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del servizio in dipendenza di precipitazioni atmosferiche od altro, qualora si siano verificate negligenze durante lo svolgimento dello stesso, saranno ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria.

Tali polizze devono essere presentate al Comune prima dell'inizio del servizio. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a costituire garanzia fideiussoria pari al 5 % dell'importo contrattuale (3 anni) ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza (C.A.R.) che tenga indenne la stazione appaltante dai danneggiamenti o dalla distruzione totale di opere ed impianti preesistenti di importo pari all'importo complessivo dell'appalto aggiudicato, in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 12 – PENALI

Ai fini del presente capitolato, la vigilanza e il controllo sull'espletamento del servizio dato in appalto è affidato alla Direzione dell'esecuzione del contratto della Stazione Appaltante.

Fatto salvo il caso di inadempienze più gravi, la Direzione dell'esecuzione prima di avviare la procedura di contestazione ed applicazione delle penali, provvederà a richiamare l'Appaltatore a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato prima della consegna del servizio) al rispetto dei termini previsti per gli interventi richiesti.

L'avvio della procedura di contestazione avverrà previo accertamento delle condizioni di cui ai punti precedenti, mediante lettera trasmessa con posta certificata (PEC). L'Appaltatore dovrà produrre le controdeduzioni scritte in merito entro il termine massimo di 10 gg.

In considerazione della particolarità e della finalità del servizio, gli operatori dovranno essere sul posto indicato con il mezzo richiesto entro 60 minuti dalla chiamata. E' ammessa una tolleranza di 10 minuti. In caso di mancato intervento, di intervento ritardato oltre i termini sopradetti o di intervento con un numero di mezzi non adeguato, inferiore a quanto dichiarato e/o richiesto, verranno applicate le seguenti penali:

- a. in caso di mancato intervento: € 2.000,00;
- b. in caso di intervento ritardato rispetto al tempo indicato o per intervento con un numero di mezzi inferiore e quindi non sufficienti per l'intervento: € 100,00 per ogni ora o frazione di ora o per mezzo mancante;

Dette penalità saranno detratte senza alcuna formalità in sede di liquidazione.

L'importo delle penalità e delle eventuali rifusioni dei danni patiti dall'ente verranno detratti mediante ritenuta sulla prima contabilità in emissione.

ARTICOLO 13 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna del servizio l'appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio e nel contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore provvede altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna del servizio;

- a far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti;
- ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature, mezzi o materiali non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei;
- ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente il Comune, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Comune, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO – CESSIONE DELL'APPALTO – AVVALIMENTO

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione del Comune, è soggetto ai limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ed altresì alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare;
- che l'appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, al deposito del contratto di subappalto, corredato della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'appaltatore trasmette al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non siano trasmesse entro il predetto termine il Comune procede ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 50/2016: in tale caso, l'appaltatore comunica al Comune la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza applicare alcun ribasso;

- il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La ditta Appaltatrice s'impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori del presente servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.m.i.

Nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94, 95, 96 del D.lgs.36/2026 risultassero carenti dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo richiesti e volessero comunque partecipare alla gara, potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 50/2016, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ARTICOLO 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente capitolato, l'appaltatore elegge domicilio c/o la sede giuridica della ditta o impresa. Le comunicazioni e le notificazioni saranno eseguite presso la sede di cui sopra con espresso esonero dell'Ente da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ARTICOLO 16 – CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato attraverso la forma della scrittura privata secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti. Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti all'appalto e alla stipulazione del relativo contratto, nessuna eccettuata e/o esclusa, nonché le spese per i diritti di segreteria sono a carico totale dell'appaltatore.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali operano gli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile.

Si conviene espressamente, con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, che la risoluzione di diritto con effetto immediato del contratto, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvenga nelle seguenti ipotesi:

- a. laddove l'appaltatore non esegua, in tutto o in parte, il servizio in oggetto;
- b. per gravi irregolarità, dovute a grave negligenza, nella conduzione del servizio o nella gestione amministrativa. A tal proposito si specifica che il mancato intervento nei termini di cui al successivo art.26 costituisce grave inadempimento contrattuale;
- c. per grave violazione degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
- d. per la cessione a terzi di tutto o parte del servizio in assenza della prevista autorizzazione Comunale.

Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell'Appaltatore, attraverso l'incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento per eventuali importi eccedenti il valore della stessa.

In caso di anticipata risoluzione del contratto spetta all'impresa la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti, al netto delle eventuali penali e di quanto dovuto al Comune a titolo di risarcimento del danno; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata che ha avuto il contratto.

Il Comune può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o rimborso-spese; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata del contratto. La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

ARTICOLO 18 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le prestazioni appaltate costituiscono un servizio pubblico: per nessuna ragione possono essere sospese ad iniziativa dell'appaltatore. In caso di sospensione o abbandono il Comune si sostituisce all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. E' obbligo dell'appaltatore adottare le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. L'appaltatore, inoltre, garantisce la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dagli interventi o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque da lui impiegati. La totale e piena responsabilità della gestione dell'appalto compete all'appaltatore. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di sorvegliare, attraverso il personale addetto alla vigilanza, l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

In caso di mancata, ritardata o inefficiente esecuzione del servizio nel periodo di vigenza del contratto, il Comune si riserva, oltreché di applicare le penali prevista dal precedente articolo 11, di richiedere, nelle opportune sedi, eventuali risarcimenti per danni arrecati sia all'ente appaltante che all'utenza della strada, da comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente capitolato.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone od alle cose per gli eventuali disservizi derivanti dal mancato od insufficiente espletamento del servizio affidato, o per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento d'esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

1. l'osservanza degli obblighi derivanti dalle vigenti normative, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico dei datori di lavoro; nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o se recede da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

2. segnalare al Comune le violazioni in materia di circolazione stradale e tutela della strada, da chiunque commesse, che implicino un danno per l'Ente, nei tratti interessati dal servizio; in caso di omessa segnalazione, l'appaltatore è responsabile di qualunque danno che potesse derivarne al Comune.
3. Risulta a carico dell'impresa l'Onere per l'individuazione e/o realizzazione delle strutture di ricovero dei mezzi di servizio, nonché dei piazzali per lo stoccaggio del materiale antighiaccio, secondo le normative vigenti.

ARTICOLO 19 - NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 20 - REVISIONE PREZZI

Nel servizio a corpo sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.lgs 36/2023, se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 5 dello stesso articolo. Sono esclusi dalla compensazione i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Il D.E.C. conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente da lui effettuate. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.

In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rocavignale o suo delegato.

L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile dell'esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di mandato conferito a persona idonea, sostituibile su

richiesta motivata del DEC. L'Appaltatore deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell'esecuzione tramite e- mail e cellulare.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile dell'impresa per ragioni disciplinari, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection Regulation), si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all'Ente Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l'esclusione dalla gara ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati raccolti possono essere comunicati: al personale dell'amministrazione appaltante che cura il procedimento di gara, a chi presenza alla seduta pubblica di gara, a ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90.

Titolare del trattamento del trattamento dei dati è il Comune di Roccavignale.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

ARTICOLO 23 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI SGOMBERO E SFALCIO

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di mezzi sgombraneve idoneamente attrezzati, dotati di caratteristiche tecniche e potenza adeguate, tali da assicurare l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione la seguente dotazione minima di mezzi operativi.

Durante il periodo di espletamento del servizio di sgombero neve:

- tutti i mezzi operativi dovranno sostare stabilmente nel territorio comunale;
- il servizio dovrà essere garantito anche nelle ore notturne;
- la stazione di partenza dei mezzi è convenzionalmente individuata all'interno del Comune di Roccavignale con localizzazione concordata ed accettata dall'amministrazione comunale.

L'Appaltatore dovrà disporre, quale **dotazione minima complessiva**, di:

- **n. 3 trattori**, di cui:
 - n. 2 trattori con potenza minima di 100 HP;
 - n. 1 trattore con potenza minima di 80 HP;

i quali dovranno essere dotati, in relazione alle lavorazioni da eseguire, delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato. Per il servizio di

sgombero neve, i trattori dovranno essere equipaggiati con vomero/lama idonei allo sgombero della neve sull'intera viabilità comunale, comprese tutte le borgate, con larghezza massima della lama pari a 2,20 m;

- **n. 1 mezzo a quattro ruote motrici** (che può essere anche uno dei n. 3 trattori) con potenza minima di 100 HP, equipaggiato con spargisale;
- **attrezzatura trincia a braccio**, con larghezza di sfalcio non inferiore a 1,00 m, da installare su uno dei n. 3 trattori sopra indicati, adeguatamente dimensionato e attrezzato allo scopo.

Resta inteso che **la dotazione minima richiesta è complessivamente pari a n. 3 trattori** e che il medesimo mezzo potrà essere impiegato per più tipologie di lavorazione, previa installazione delle relative attrezzature, purché possieda caratteristiche tecniche, potenza e configurazione adeguate a garantire il corretto e sicuro svolgimento del servizio.

L'Appaltatore dovrà pertanto organizzare e coordinare l'impiego dei tre trattori e delle relative attrezzature in funzione delle esigenze operative e delle diverse lavorazioni previste, senza che l'esecuzione delle attività di sfalcio comporti l'obbligo di disporre di un trattore aggiuntivo rispetto ai tre richiesti.

ARTICOLO 24 - IMPIEGO DI MANODOPERA AGGIUNTIVA

Qualora le esigenze del servizio lo rendessero indispensabile e, comunque, a discrezione della Direzione Tecnica del Comune, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a mettere a disposizione personale (n. 2 operatori) al fine di svolgere attività a mano sempre relative alle operazioni di cui al servizio in oggetto (taglio rami – rimozione piante eventualmente abbattute sulla sede stradale ecc.).

Tali operazioni ordinate dal Comune oltre le attività previste nell'offerta economicamente più vantaggiosa che l'operatore economico si impegna ad offrire in sede di gara, verranno liquidati dal Comune stesso secondo i prezzi previsti nel prezzario regionale relativo all'annualità di intervento oltre l'importo contrattuale.

ARTICOLO 25 - FACOLTA' DELL'ENTE APPALTANTE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI

In casi di deficienza e imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio di sgombero, il Comune si riserva ampia e insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione della penale prevista.

ARTICOLO 26 - MODALITA' DI SGOMBERO NEVE

La corsa spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sulla tratta di strada da sgomberare comprese eventuali riprese per allargamento.

L'avanzamento del mezzo fendineve dovrà essere mantenuto in modo uniforme e non dovrà subire rallentamenti e accelerazioni ingiustificate.

Al termine di ogni nevicata, l'ultima corsa dovrà essere finalizzata all'allargamento della strada.

La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile e non sarà ammesso alcun residuo concentrato, a sgombero ultimato, salvo casi di forza maggiore. Nell'esecuzione del servizio dovrà essere data priorità all'attività di sgombero da effettuarsi presso edifici scolastici, strutture pubbliche o di interesse pubblico, piazze e svincoli stradali tenendo eventualmente conto anche del programma d'intervento che sarà eventualmente definito ed assegnato dal Referente Tecnico dell'Amministrazione.

Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero neve, dovranno adottarsi gli accorgimenti necessari per evitare formazioni di sponde nevose sui cigli a monte della strada; dove possibile, i cumuli a valle dovranno essere ribaltati nella scarpata stradale.

Qualora l'impresa fosse nell'impossibilità di aprire la carreggiata stradale nella misura sufficiente a garantire il doppio senso di marcia, essa dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla creazione di piazzole di scambio, di adeguata superficie, distanti l'una dall'altra di circa ml. 100 (cento).

L'Impresa, nel caso di avarie di uno o più mezzi, deve prontamente intervenire e provvedere alla riparazione nel minor tempo possibile.

Il personale dell'Amministrazione effettuerà controlli a campione durante lo svolgimento del servizio, sull'effettiva necessità d'intervento, sulla bontà delle prestazioni svolte, sulla durata di ogni singola corsa. Resta intesa che l'attività potrà essere sospesa solo una volta che sarà cessata la situazione di emergenza, previa acquisizione di nulla osta del Referente Tecnico dell'Amministrazione, sempre comunque dopo l'apertura al traffico veicolare di tutte le strade assegnate in gestione alla Ditta.

A seguito di allerta gialla segnata dalla società Autostrade TO – SV la Ditta dovrà allertare i propri operatori affinché gli interventi possano risultare efficaci e risolutivi delle problematiche stradali.

ARTICOLO 27 - MODALITA' ESECUZIONE SERVIZIO ANTIGELO MECCANIZZATO

Il servizio spandimento sale sarà attivato:

- **in assenza di precipitazioni nevose** in previsione di situazioni meteorologiche di discesa di temperatura che con la presenza di umidità rende probabile la formazione di ghiaccio;
- **comunque a seguito o in anticipo alle precipitazioni nevose** al fine di mantenere la situazione di percorribilità stradale.

Al fine di ottenere il maggior rendimento del servizio, vale il principio generale che le attività di spargimento materiale antighiaccio sono effettuate coordinandosi con il Responsabile dell'esecuzione del contratto o suo incaricato.

ARTICOLO 28 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Nel prezzo a corpo è prevista la fornitura di salgemma e di risetta da parte dell'appaltatore.

1. Risetta a granulometria selezionata e cloruro di sodio di origine cava miscelate in proporzione (rapporto 2:1);
2. Cloruro di sodio di origine di cava.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

- Allegato 1 – Planimetria della viabilità interessata dal servizio di sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio, con individuazione degli itinerari prioritari e secondari e relativa colorazione;
- Allegato 2 – Planimetria della viabilità interessata dal servizio di sfalcio erba;
- Allegato 3 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

Roccavignale, 27/08/2026.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott. FALCO Renato

F.to digitalmente